

CAMERA DEI DEPUTATI N. 4898

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei Deputati SINESIO e DI LEO

Presentata il 23 febbraio 1968

Costituzione dell'Ente autonomo del porto di Porto Empedocle e provvedimenti per l'esecuzione del piano regolatore delle opere portuali

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il potenziamento e l'efficienza di esercizio del porto di Porto Empedocle sono divenuti problemi urgenti ed indifferibili sia per la nota evoluzione dei traffici commerciali, ma soprattutto per i positivi risultati della industrializzazione della Sicilia. Questo porto, infatti, trovasi nel punto più vantaggioso della zona sud occidentale della Sicilia per la congiuntura dei trasporti via mare con quelli via terra ed inoltre per lo sviluppo prodigioso della industrializzazione del suo immediato retroterra e della sua adiacente zona industriale, il porto di Porto Empedocle costituisce lo sbocco naturale di ingenti quantitativi di materie prime o prodotti finiti per la esportazione.

Recentemente si sono inseriti nell'economia siciliana due elementi nuovi di primaria importanza e che riguardano il sud della Sicilia: i giacimenti di idrocarburi liquidi e gassosi e soprattutto i giacimenti di sali potassici rinvenuti nelle provincie di Agrigento, Enna e Caltanissetta. Il ritrovamento di questi ultimi ha imposto la costruzione di grandiosi stabilimenti per la lavorazione e trasformazione con la creazione di innumerevoli premesse per altre iniziative collaterali. Evidentemente ne deriva uno sviluppo notevole ed una dilatazione senza precedenti di tutte le attività connesse (commercio, trasporto etc.).

Il porto di Porto Empedocle deve la sua importanza, per il passato, allo zolfo, oggi oltre a tale minerale totalizza il cento per cento della spedizione di salgemma e già è stato chiamato a svolgere un ruolo di gran lunga più importante in conseguenza dei sali potassici e delle lavorazioni connesse.

La rapida evoluzione del movimento portuale si può desumere dai seguenti dati statistici rilevati dagli organi competenti: l'esportazione annua che nel 1950 è stata di circa 200.000 tonnellate, nel 1958 di 286.000 tonnellate, è passata nel 1960 a 535.000 tonnellate, nel 1962 a tonnellate 750.000 e nel 1967 ha superato largamente un milione di tonnellate.

Dalle previsioni della Camera di commercio di Agrigento, in relazione ai nuovi complessi industriali realizzati e da realizzare risulta che nel 1970 si avrà una presumibile esportazione di tonnellate 3.000.000 e per il 1975 una esportazione di presumibili 7.000.000 di tonnellate.

Il problema dell'adeguamento delle strutture portuali alle necessità attuali e a quelle prossime ha carattere di estrema urgenza onde non pregiudicare il progresso industriale della Sicilia sud-centrale e la soluzione di esso non può essere ulteriormente rinviata.

Tale problema comporta l'ampliamento del porto e l'attrezzatura dello stesso. È necessario infatti assicurare la praticabilità alle grosse navi e la disponibilità delle aree necessarie ai servizi nonché la rispondenza delle nuove infrastrutture ai requisiti specifici di una opera portuale e cioè protezione dell'entrata, tranquillità degli specchi d'acqua interni, banchine con fondali sufficienti.

Situazione attuale.

Il porto di Porto Empedocle classificato nella I serie, II categoria 1ª classe con decreto interministeriale 25 gennaio 1963 è costituito da un bacino chiuso tra due moli che, stac-

candosi quasi normalmente alla riva si ripiegano poi, uno verso l'altro in modo lasciare aperta una imboccatura di circa metri 230 di larghezza rivolta a sud-est; la superficie dello specchio d'acqua racchiuso fra i moli sopradetti è di circa 40 ettari.

Il Genio civile per le opere marittime di Palermo interessato dalla Direzione generale opere marittime ad elaborare un nuovo piano regolatore e su suggerimento della stessa, in relazione allo sviluppo del traffico ha redatto il progetto 30 ottobre 1962 n. 9638, che è stato approvato e reso esecutivo dagli organi competenti in data 31 maggio 1963 con relativo decreto interministeriale.

La elaborazione di detto piano ha tenuto presente i notevoli ed approfonditi studi riguardanti le ricerche geognostiche, lo studio geologico e sedimentologico del litorale ed i rilievi batimetrici della zona ed ha proposto l'ampliamento del porto nelle seguenti linee essenziali:

1) prolungamento del molo di sopraflutto per la lunghezza di metri 1.850;

2) costruzione all'interno del bacino portuale di metri 2.275 di banchine con tiranti d'acqua di metri 10,50 e di metri 2.380 di banchine con tiranti d'acqua di metri 11,50;

3) escavazione dell'avamposto sino a metri 11,50 e dello specchio d'acqua interessato dalle nuove banchine;

4) arredamenti portuali quali fabbricati, impianti ferroviari, elettrici ed idrici ed attrezzatura necessaria.

L'importo delle opere, valutato in base ai prezzi di mercato, ammonta a complessive lire 15 miliardi.

La loro esecuzione è prevista per stralci come segue:

1° stralcio: prolungamento del molo di ponente per metri 500 sino alla isobata di metri (-10,00) L. 1.000.000.000

costruzione del muro di sponda, lungo il lato interno dell'attuale molo di levante, della lunghezza di metri 700 in fondali di metri (-10,50) » 1.193.754.000

sistemazione delle banchine del molo Crispi e del porto peschereccio » 1.113.848.000

in uno L. 3.307.602.000

2° stralcio: prolungamento del molo di ponente per metri 750 sino alla isobata di metri (-12,00) L. 1.076.849.000

costruzione della scogliera di levante » 1.361.189.000

in uno L. 2.438.038.000

3° stralcio: costruzione del muro di sponda lungo il lato esterno dell'esistente molo di levante, della lunghezza di metri 870 in fondali di metri (-10,50) e costruzione del piazzale di collegamento con la zona industriale » 1.758.548.000

costruzione dei muri di sponda del 2° sporgente della lunghezza di metri 530 in fondali di metri (11,50) » 1.995.370.000

in uno L. 3.753.919.000

4° stralcio: costruzione banchina petroli a ridosso della nuova testata del molo di levante per metri 670 in fondali di metri (-11,50) » 967.364.000

costruzione dei muri di sponda del 3° sporgente della lunghezza di metri 1110 in fondali di metri (-11,50) » 1.702.974.000

in uno L. 2.670.338.000

5° stralcio: completamento del molo di ponente per metri 550 sino alla isobata di metri (-12,50) » 833.208.000

costruzione del muro di sponda in corrispondenza dell'attuale molo di ponente della lunghezza di metri 500 in fondali di metri (-10,50) » 451.955.000

in uno L. 1.285.163.000

arredamenti vari per impianti ferroviario, idrico, attrezzature meccaniche, edilizia portuale, escavazioni in complesso . . » 1.544.940.000

Tornano L. 15.000.000.000

Al fine di assicurare nel più breve tempo una sufficiente efficienza al porto è indispensabile che entro il prossimo quinquennio possano essere realizzate le opere comprese nel 1° e 2° stralcio nonché una parte degli arredi ed impianti vari e delle attrezzature meccaniche. La spesa necessaria per la realizzazione di questa prima fase del programma di potenziamento del porto di Porto Empedocle richiede una spesa complessiva di lire 7.000.000.000, in aggiunta al finanziamento di alcune opere per l'importo di lire 2.540.000.000 di cui alla legge 27 ottobre 1965 n. 1200, i cui lavori in parte sono in corso di esecuzione, in parte progettati ed approvati, ed in parte da eseguirsi entro l'anno 1969. In relazione a tale potenziamento sia per costituire un organo coordinatore di tutte le attività e di tutti i servizi portuali ma principalmente come organo propulsore per la realizzazione dell'intero programma di ampliamento ed arredamento, si rende indispensabile la concreta istituzione di un Ente autonomo al quale siano demandati tutti i compiti connessi con il porto e dal qual i vari problemi siano risolti sul piano unitario.

Tale Ente autonomo del porto deve accentrare tutte le attività essenziali e tutti i servizi portuali.

A somiglianza degli Enti autonomi dei porti di Napoli, Savona, Palermo, Civitavecchia etc. il presente disegno di legge prevede l'istituzione dell'Ente autonomo del porto di Porto Empedocle ed i compiti dello stesso nonché una spesa straordinaria per consentire una rapida realizzazione parziale delle opere più urgenti ed indifferibili.

Di questo Ente faranno parte, oltre allo Stato, la Regione siciliana, l'Amministrazione provinciale, i comuni di Porto Empedocle ed Agrigento, la Camera di commercio di Agrigento e gli Istituti bancari principali della Regione. Questi organismi avranno il compito di sostenere efficacemente, mediante contributi, l'Ente autonomo al punto di consentirgli non solo l'avviamento, specie nei primi tempi, ma anche la necessaria indipendenza dallo Stato.

L'articolo 2 della proposta di legge precisa i compiti del costituendo ente autonomo del porto di Porto Empedocle. Essi sono tra l'altro:

1) promuovere la realizzazione delle opere previste dal piano regolatore;

2) provvedere alla esecuzione delle opere e delle attrezzature finanziate dallo Stato ai sensi delle vigenti leggi;

3) provvedere alla manutenzione e alle riparazioni delle opere stesse;

4) promuovere il miglioramento delle comunicazioni stradali e ferroviarie tra porto e retroterra;

5) provvedere alla gestione diretta dei mezzi meccanici per il movimento delle merci nonché a quella della stazione marittima passeggeri;

6) amministrare i fondi assegnatigli;

7) esplicare le funzioni di competenza degli uffici del lavoro portuale;

8) gestire i beni di demanio marittimo;

9) studiare i provvedimenti per favorire l'incremento dei traffici;

10) studiare il coordinamento dei vari organi competenti per il porto;

11) assumere eventualmente la gestione diretta dei magazzini.

Particolarmente interessante l'articolo 4 della proposta di legge che contempla le entrate finanziarie atte a dare all'ente autonomo particolare indipendenza; essi sono i proventi dei beni del demanio marittimo, i proventi delle gestioni dirette, le speciali tasse e soprattasse portuali, i contributi dello Stato previsti dal successivo articolo 5 attraverso il Ministero dei lavori pubblici, i contributi a carico degli enti locali interessati, il contributo a carico della Camera di commercio di Agrigento, i contributi a carico della Regione siciliana e quelli deliberati da altri enti interessati allo sviluppo del porto.

Con l'articolo 6 si autorizza la spesa annua di quattrocento milioni per dieci esercizi finanziari consecutivi, al netto del concorso a carico, secondo le norme vigenti, degli Enti locali, per consentire il sollecito inizio della realizzazione delle opere e delle attrezzature previste dal piano regolatore del porto secondo il progetto redatto dall'Ufficio del genio civile per le opere marittime.

E da tenere presente che il contributo dello Stato è stato previsto nella misura di 4 miliardi considerandosi sufficienti l'apporto dei contributi degli Enti locali interessati a coprire il fabbisogno che attualmente deve ritenersi di circa 7 miliardi.

Con il successivo articolo 7 si stabilisce che Organi dell'ente sono: il presidente, il consiglio di amministrazione, il comitato direttivo e il collegio revisore dei conti.

Le altre disposizioni riguardano la composizione dei vari organi, le norme necessarie per il funzionamento degli organi collegiali,

i compiti demandati ai medesimi, la durata dell'ente nonché alcune disposizioni transitorie.

Onorevoli Colleghi ! La necessità inderogabile di risolvere il problema del porto di Porto Empedocle, è vivamente avvertita dalla Sicilia sud-occidentale il cui sviluppo industriale ed economico è intimamente legato all'adeguamento del porto e delle sue attrezzature alle nuove necessità del traffico marittimo. Tale necessità imprescindibile ci ha indotto a presentare alla vostra approvazione la proposta di legge per l'istituzione dell'Ente autonomo del porto di Porto Empedocle e per l'adozione dei provvedimenti necessari per la esecuzione del piano regolatore delle opere portuali.

mento del porto e delle sue attrezzature alle nuove necessità del traffico marittimo. Tale necessità imprescindibile ci ha indotto a presentare alla vostra approvazione la proposta di legge per l'istituzione dell'Ente autonomo del porto di Porto Empedocle e per l'adozione dei provvedimenti necessari per la esecuzione del piano regolatore delle opere portuali.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

È costituito l'Ente autonomo del porto di Porto Empedocle con sede legale ed amministrativa in Porto Empedocle.

L'Ente è istituito di diritto pubblico ed è soggetto alla vigilanza e tutela del Ministero della Marina mercantile.

ART. 2.

L'Ente ha i seguenti compiti:

a) promuovere, ai fini dello sviluppo del porto la realizzazione delle opere previste del piano regolatore e delle relative attrezzature;

b) provvedere alla esecuzione delle opere e delle attrezzature suddette finanziate anche con il concorso dello Stato ai sensi delle leggi vigenti e col concorso previsto dalle norme esistenti a carico degli enti locali interessati, nonché della Regione siciliana per quanto di competenza della medesima in base alle sue leggi.

Resta salva la competenza del Ministero dei lavori pubblici per le spese a totale carico dello Stato;

c) provvedere, mediante eventuale apposita convenzione da stipularsi ai sensi del successivo articolo 5 col Ministero dei lavori pubblici, alla manutenzione ordinaria e straordinaria ed alle riparazioni delle opere stesse e di tutti gli impianti ed arredi portuali da realizzare e di quelli già esistenti, esclusi gli impianti ferroviari, nonché ai servizi di pulizia e di illuminazione del porto;

d) promuovere il miglioramento delle comunicazioni stradali e ferroviarie e tra il porto e il retroterra;

e) provvedere alla gestione diretta dei mezzi meccanici per l'imbarco, lo sbarco e il movimento in genere delle merci, da esercire anche a mezzo di Ditte concessionarie di fiducia dell'Ente;

f) amministrare i fondi e proventi assegnatigli;

g) esplicare le funzioni che le vigenti leggi sul lavoro nei porti attribuiscono alla competenza degli Uffici del lavoro portuale e dei comandanti di porto, con l'assistenza di un Consiglio del lavoro e con poteri di regolamentazione del lavoro e di determinazione delle tariffe, sia nei confronti dei lavoratori, che degli imprenditori, secondo le norme vigenti;

h) gestire, nell'ambito della propria giurisdizione i beni e le zone di demanio marittimo anche adiacenti al porto che, eventualmente, con appositi provvedimenti gli fossero conferite sotto l'osservanza delle disposizioni del capo I, titolo 2), libro 1 della parte 1^a del Codice di navigazione, con facoltà di stabilire le condizioni e le tariffe per l'esercizio, esplicato dai concessionari nell'interesse pubblico.

I contratti di concessione aventi la durata superiore a 15 anni dovranno essere approvati dal Ministero della marina mercantile;

i) studiare, promuovere e adottare provvedimenti atti a favorire l'incremento dei traffici nel porto di Porto Empedocle, nonché quello commerciale e industriale dell'entroterra, in relazione ai detti traffici, ed in tal caso, con la facoltà di stabilire e comunque di disciplinare, nell'interesse pubblico, le tariffe portuali di qualsiasi genere;

l) studiare, di concerto con gli Organi competenti il miglior coordinamento dell'attività degli Uffici che attendono a servizi interessanti il porto, promuovendo, ove occorra, opportuni provvedimenti degli Organi competenti;

L'Ente inoltre può:

m) assumere la gestione diretta, dei magazzini per deposito merci, anche se in regime di depositi franchi e di magazzini generali, che esistono o che sorgeranno in seguito, sotto l'osservanza delle leggi doganali e marittime, nonché la gestione diretta delle operazioni d'imbarco, sbarco, trasporto, deposito e trasporto delle merci e dei passeggeri, del servizio idrico e del servizio rimorchio.

Anche tutti questi esercizi potranno dall'Ente essere affidati a Ditte concessionarie di fiducia.

ART. 3.

Lo Stato a norma dell'articolo 36 del regolamento al Codice della navigazione cede all'Ente, per tutta la sua durata, l'uso gratuito delle aree, delle opere, degli edifici, dei macchinari, degli attrezzi e dei mobili di sua spettanza, che esistono nel territorio di giurisdizione dell'Ente.

L'Ente riscuote e percepisce in luogo e coi privilegi dello Stato, e con le procedure di cui alle leggi in vigore, i canoni dovuti da terzi per concessione di beni demaniali e per concessioni di lavoro in porto; esso è autorizzato sia a stipulare nuove concessioni e locazioni; sia a mantenere, modificare, risolvere o riscattare quelle esistenti, ai termini delle condizioni dei rispettivi contratti.

I contratti stipulati dall'Ente non possono avere durata né creare oneri ed impegni oltre il termine stabilito per la durata dell'Ente, salva espressa autorizzazione del Ministero della marina mercantile.

ART. 4.

L'Ente, per disimpegnare i compiti e la attribuzioni e per sostenere gli oneri deferitigli, ha a sua disposizione e amministra:

a) i proventi dell'uso diretto e delle concessioni dei beni pertinenti al Demanio pubblico marittimo;

b) i proventi delle gestioni dirette;

c) le speciali tasse e soprattasse portuali, istituite secondo le norme vigenti;

d) somme versate da privati a titolo rimborso spese occorse per risarcimento di danni arrecati alle opere, impianti, ecc. e per contravvenzione alle norme di polizia portuale;

e) i contributi eventuali dello Stato previsti dal successivo articolo 5;

f) i contributi a carico degli Enti locali interessati, da determinarsi nella misura prevista delle norme vigenti ed in rapporto ai contributi statali fissati dai commi primo e secondo del successivo articolo 9;

g) un eventuale contributo obbligatorio che possa essere stabilito con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministero per la marina mercantile di concerto con la Regione siciliana, a carico della Camera di commercio, industria e agricoltura di Agrigento;

h) gli eventuali contributi assunti a proprio carico dalla Regione siciliana e quelli deliberati da Amministrazioni, da Enti, industrie ed Istituti interessati, direttamente o indirettamente allo sviluppo ed all'esercizio del porto di Porto Empedocle;

i) i proventi per diritti sui certificati, attestazioni ed altri documenti rilasciati dall'Ente;

l) i fondi provenienti da eventuali prestiti o da altre operazioni finanziarie, consentiti dalle leggi vigenti;

m) i beni e le somme che venissero all'Ente in virtù di successioni testamentarie.

donazioni, oblazioni volontarie e per ogni altra causa nel presente articolo non esplicitamente considerata.

ART. 5.

Per le spese di manutenzione ordinaria dei beni indicati al primo comma dell'articolo 3, non coperte dai proventi di cui al secondo comma dello stesso articolo, il Ministro per i lavori pubblici è autorizzato a corrispondere all'Ente un contributo annuale nella misura riconosciuta necessaria, in base al preventivo presentato dall'Ente al Ministero per i lavori pubblici.

Inoltre per consentire all'Ente di fronteggiare le spese di avviamento e di organizzazione dei servizi e degli uffici il Ministro per la marina mercantile è autorizzato a corrispondere un contributo annuale, nella misura che sarà riconosciuta necessaria, per ognuno dei primi cinque esercizi finanziari dell'Ente.

ART. 6.

Sono organi dell'Ente:

- il presidente;
- il consiglio di amministrazione;
- il comitato direttivo;
- il collegio dei revisori dei conti.

Il presidente è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per la marina mercantile, sentiti la Giunta regionale siciliana ed il Consiglio dei ministri, egli dura in carica quattro anni.

Vicepresidente, di diritto è il capo compartimento marittimo di Porto Empedocle. Egli coadiuva il presidente e lo sostituisce, esercitandone tutte le funzioni, in caso di assenza o di impedimento.

Al presidente sarà corrisposta sul bilancio dell'Ente una indennità annua nella misura che sarà fissata dal Ministro per la marina mercantile di concerto con quello per le finanze.

ART. 7.

Il presidente rappresenta legalmente l'Ente, sovrintendente a tutti i servizi, convoca e presiede il consiglio di amministrazione ed il comitato direttivo; provvede alla esecuzione delle deliberazioni prese dal consiglio e dal comitato e dispone di propria autorità su tutte le materie che sono proprie dell'amministrazione dell'Ente e che non sono attribuite alla competenza del consiglio o del comitato.

Il presidente, per l'attuazione dei servizi di competenza dell'Ente, può emettere ordinanze e può richiedere, ove occorra, l'assistenza della forma pubblica per l'esecuzione di esse.

In caso di necessità e nell'interesse generale, può ordinare la rimozione e la vendita, nelle forme legali di merci e di cose giacenti nelle calate e nei magazzini del porto che non siano in consegna alle Amministrazioni doganali o ferroviarie.

Le infrazioni alle ordinanze del presidente sono punite a termini dell'articolo 1235 e seguenti dal Codice della navigazione.

Il presidente rende esecutivi i ruoli annuali dell'entrata a scadenza fissa; i preventivi dei redditi e delle gestioni in economia, nonché le note dei canoni relativi a concessioni, ad affitto e di altri atti.

Provvede a tutti gli atti cautelativi nell'interesse dell'Ente.

Autorizza nei limiti di stanziamento del bilancio spese non eccedenti, annualmente per ciascuna voce l'importo di lire 500.000 per le esigenze del funzionamento dell'Ente.

ART. 8.

Il Consiglio di amministrazione è nominato con decreto del Ministro per la marina mercantile ed è costituito come segue:

- a) il presidente dell'Ente;
- b) il capo compartimento marittimo, vicepresidente;
- c) un rappresentante del Ministero della marina mercantile; funzionario con qualifica non inferiore a direttore di divisione;
- d) un rappresentante del Ministero del tesoro con la qualifica suddetta;
- e) tre funzionari con qualifica non inferiore a direttore di divisione nominati dalla Regione siciliana competenti per le materie dell'industria e commercio, delle finanze e dei trasporti;
- f) il sindaco ed il vicesindaco di Porto Empedocle o un loro delegato;
- g) il presidente dell'amministrazione provinciale di Agrigento o un suo delegato;
- h) il direttore della circoscrizione doganale di Agrigento;
- i) il presidente della Camera di commercio, industria e agricoltura o un suo delegato;
- l) il direttore compartimentale delle ferrovie dello Stato della Sicilia;
- m) l'ingegnere capo dell'Ufficio del genio civile delle opere marittime della Sicilia;
- n) un rappresentante della Federazione commercianti della provincia di Agrigento;

- o) un rappresentante dell'Associazione armatori liberi siciliani;
- p) un rappresentante dell'Associazione dell'armamento di linea;
- q) un rappresentante delle agenzie e degli spedizionieri marittimi;
- r) tre rappresentanti dei lavoratori;
- s) il direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro di Agrigento.

Non possono essere rispettivamente nominati e designati presidente e componenti del Consiglio, e decadono di diritto dalla carica coloro che siano dipendenti dall'Ente o abbiano rapporto di affari, o di interessi diretti o indiretti, con esse, ovvero siano parti o legali patrocinatori di questo, arbitri o consulenti tecnici in giudizi contro l'Ente.

ART. 9.

Il Consiglio di amministrazione ha i seguenti compiti:

- a) vigila sull'attività dell'Ente, fissandone le direttive di massima;
- b) si pronunzia sulle eventuali varianti e integrazioni del piano regolatore del porto, per le ulteriori decisioni di competenza del Ministero dei lavori pubblici;
- c) approva il bilancio preventivo e le eventuali variazioni ed il conto consuntivo;
- d) delibera sulle spese preventivate in bilancio oltre i limiti della competenza attribuita al presidente e al comitato direttivo;
- e) delibera sui progetti di prestiti e di altre operazioni finanziarie;
- f) approva il regolamento del personale e l'ordinamento interno dei servizi o degli uffici;
- g) nomina e revoca, a termine del regolamento, il direttore generale dell'Ente;
- h) nomina e revoca a termini di regolamento il personale tecnico ed amministrativo salvo i casi previsti dal successivo articolo 25, nei quali potrà deliberare l'eventuale restituzione all'Amministrazione di provenienza del personale posto a disposizione dell'Ente;
- i) nomina i rappresentanti dell'Ente presso altre società, consorzi, enti ed organi;
- l) delibera sui ricorsi alle autorità competenti, quando l'importo di tali atti superi la competenza del Comitato direttivo;
- m) autorizza il presidente a stare in giudizio e delibera sulle lite, sui compromessi e sulle transazioni, sui procedimenti arbitrali e sulla nomina dei relativi arbitri, nonché sulle controversie con altre Amministrazioni quando l'importo di tali atti superi la competenza del Comitato direttivo;

n) delibera sulla eventuale assunzione diretta della gestione di cui al precedente articolo 2, sugli appalti di quelle da dare in concessione e sulla esecuzione delle opere e degli impianti affidati all'Ente;

o) delibera sulle concessioni demaniali quando queste debbano avere durata superiore ai due anni;

p) esplica le funzioni di cui alla lettera g) del precedente articolo 2 e delibera sulle tariffe per gli altri servizi di competenza dell'Ente stabilendo le relative norme e modalità di applicazione, anche in funzione della economicità delle operazioni portuali.

Fatta eccezione per le materie indicate alle lettere a), d), h), i), l) le deliberazioni del Consiglio di amministrazione sono soggette all'approvazione del Ministro per la marina mercantile, al quale esse debbono essere trasmesse in copia entro dieci giorni dalla loro data. Si intendono approvate le deliberazioni in merito alle quali il Ministro non abbia fatto osservazioni nel termine di venti giorni dal ricevimento.

ART. 10.

Il Comitato direttivo è composto come segue:

- il presidente dell'Ente;
- il direttore marittimo, vicepresidente;
- l'ingegnere capo dell'Ufficio delle opere marittime della Sicilia;
- il direttore superiore della Dogana;
- il capo compartimento delle ferrovie dello Stato;
- il presidente della Camera di commercio, industria e agricoltura o il suo rappresentante;
- due rappresentanti dei lavoratori nominati dal Ministro per la marina mercantile fra i lavoratori facenti parte del Consiglio di amministrazione;
- uno dei due rappresentanti dell'armamento, componenti il Consiglio di amministrazione, nominati dal Ministro per la marina mercantile;
- il sindaco di Porto Empedocle e il suo delegato;
- il presidente dell'Amministrazione provinciale di Agrigento o il suo delegato.

ART. 11.

Il Comitato direttivo ha i seguenti compiti:

- a) predispone i bilanci preventivi e i conti consuntivi da sottoporre al Consiglio di amministrazione e le eventuali variazioni

da apportare al bilancio preventivo nel corso dell'esercizio finanziario;

b) deliberare, nei limiti del bilancio, sulle spese di importo da lire cinquecentomila a lire cinque milioni;

c) delibera sugli incarichi tecnici e legali da affidare a persone estranee all'Ente;

d) delibera i provvedimenti disciplinari a carico del personale, gli eventuali compensi e sussidi a norma del regolamento del personale;

e) autorizza il presidente a stare in giudizio e delibera sulle liti, sui compromessi, sulle transazioni, sui procedimenti arbitrali e sulla relativa nomina degli arbitri, nonché sulle controversie con altre Amministrazioni e sui ricorsi alle autorità competenti quando l'importo dei predetti atti non superi i 25 milioni.

Si pronuncia sugli atti stessi di importo superiore da sottoporre alle decisioni del Consiglio di amministrazione;

f) studia le questioni di competenza del Consiglio che siano sottoposte dal presidente al suo preventivo esame formulando le proposte da presentare al consiglio;

g) nei casi di urgenza e qualora non sia possibile convocare in tempo utile il consiglio di amministrazione può adottare le decisioni di spettanza del consiglio stesso. In tal caso, il consiglio di amministrazione dovrà essere convocato non oltre 15 giorni dalla data delle decisioni, per la ratifica di esse;

h) delibera sui capitolati di appalto di lavori e di forniture di importo non superiore a 50 milioni quando l'appalto è conferito a licitazione privata e non superiore a 25 milioni quando è conferito a trattativa privata;

i) approva i risultati delle gare d'appalto e di forniture per qualsiasi importo;

l) esercita, in generale, tutte le funzioni di carattere esecutivo e vigila su tutti i servizi dell'Ente al fine di assicurarne il regolare svolgimento.

Le deliberazioni di cui alle lettere b), c), h), i), del comitato direttivo vengono trasmesse, per semplice comunicazione, al consiglio di amministrazione ed al Ministero della marina mercantile.

ART. 12.

I componenti non facenti parte di diritto del consiglio di amministrazione ed entrati in sostituzione di altri prima della scadenza normale, rimangono in carica fino al termine del quadriennio in corso.

A ciascun componente del comitato direttivo come del consiglio di amministrazione che non abbia altro assegno a carico dell'Ente viene corrisposto un gettone di presenza nella misura che sarà stabilita dal regolamento.

ART. 13.

Le sedute del comitato direttivo e del consiglio di amministrazione non sono valide se non intervengono rispettivamente i due terzi e la metà dei componenti.

In seconda convocazione, che dovrà aver luogo non oltre gli otto giorni dalla prima, le deliberazioni sono valide qualunque sia il numero degli intervenuti. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza di voti. In caso di parità ha la prevalenza il voto del presidente.

ART. 14.

A capo dei servizi amministrativi dell'Ente è posto un direttore il quale partecipa con voto consultivo e con funzioni, di segretario alle sedute del comitato e del consiglio di amministrazione.

Detto direttore è nominato mediante concorso per titoli tra persone di età non superiore ai 50 anni, munite di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o in scienze economiche marittime od in ingegneria, che dimostrino di aver compiuto almeno dieci anni di attività direttiva operativa nell'esercizio portuale.

Il rapporto di impiego e il trattamento economico del direttore generale saranno stabiliti dal consiglio di amministrazione e le relative norme dovranno essere sottoposte all'approvazione dei Ministri per la marina mercantile e per il tesoro.

ART. 15.

L'Ente si avvarrà dell'ufficio del genio civile delle opere marittime della Sicilia, nonché degli organi del Ministero dei lavori pubblici, attenendosi, per la progettazione e l'esecuzione delle opere e degli impianti, alle norme in vigore per il predetto Ministero.

ART. 16.

Il consiglio di amministrazione si riunisce in seduta ordinaria ogni due mesi; è altresì convocato in via straordinaria su iniziativa del presidente e su richiesta di almeno un terzo dei consiglieri.

Il comitato si riunisce in seduta ordinaria una volta al mese su convocazione del presidente ed in via straordinaria ogni qualvolta egli lo ritenga opportuno.

ART. 17.

Il collegio dei revisori si compone di cinque membri effettivi e due supplenti di cui:
un membro effettivo ed uno supplente nominati dal Ministro per il tesoro;

un membro effettivo ed uno supplente nominati dal Ministro per la marina mercantile;

un membro effettivo nominato dal Ministro per i lavori pubblici;

un membro effettivo nominato dal Ministro per l'industria e per il commercio;

un membro effettivo nominato dal presidente della Regione siciliana.

Il collegio dura in carica quattro anni.

In caso di cessazione anticipata dalla carica si applica il primo comma del precedente articolo 14.

ART. 18.

L'esercizio finanziario dell'Ente ha inizio col 1° gennaio e termine col 31 dicembre dell'anno successivo.

Dopo l'approvazione da parte del consiglio di amministrazione il bilancio preventivo e il conto consuntivo saranno rimessi per l'approvazione, rispettivamente entro il mese di marzo, ai Ministeri della marina mercantile, dei lavori pubblici e del tesoro.

ART. 19.

Con appositi regolamenti da emanarsi entro sei mesi dalla data di costituzione del consiglio di amministrazione saranno stabiliti l'ordinamento dei servizi e degli uffici e quello del personale.

ART. 20.

Il regolamento del personale stabilirà le norme di assunzione e lo stato giuridico, la tabella organica ed il trattamento economico di attività di servizio, di quiescenza o di previdenza.

ART. 21.

L'Amministrazione dell'Ente può essere sciolta quando, richiamata all'osservanza di obblighi ad essa imposti dalla presente legge istitutiva e dal regolamento, persista nel vio-

larli, o quando per altri motivi dia luogo ad inconvenienti che compromettano il regolare funzionamento dell'Ente.

Lo scioglimento dell'Amministrazione è disposto con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per la marina mercantile e su delibera del Consiglio dei ministri.

Con lo stesso decreto è stabilito il termine entro cui dovrà procedersi alla costituzione della nuova amministrazione ed è nominato un commissario straordinario, il quale esercita tutti i poteri del presidente, del comitato direttivo, e del consiglio di amministrazione.

Con decreto del Ministro per la marina mercantile sono fissati gli emolumenti del commissario.

ART. 22.

Gli utili di gestione di ciascun esercizio finanziario dovranno essere impiegati in primo luogo nel ripianamento di eventuali *deficit* degli esercizi precedenti; la eccedenza sarà devoluta ad opere di manutenzione o di miglioramento del porto.

Per la gestione amministrativa e contabile e per i contratti saranno osservate le norme sull'Amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato con le modalità che verranno stabilite dal regolamento dei servizi.

ART. 23.

Agli effetti delle imposte di registro e delle tasse di bollo tutti gli atti compiuti dall'Ente e i contratti da esso stipulati entro i limiti e per gli scopi della presente legge sono parificati nel trattamento tributario agli atti compiuti dallo Stato.

Non è applicabile l'imposta di ricchezza mobile sugli interessi relativi ad operazioni finanziarie ed a prestiti che l'Ente contrarrà per l'esecuzione di opere o per l'attrezzatura e l'arredamento portuale.

I materiali destinati alla costruzione, all'ampliamento, alla sistemazione, manutenzione ed esercizio di opere, edifici, arredamenti ed attrezzature inerenti al porto ed ai relativi servizi sono esenti da ogni imposta o tassa a favore dell'Amministrazione comunale.

ART. 24.

Alla direzione dei servizi di cui alle lettere *g)* ed *h)*, dell'articolo 2 possono essere preposti ufficiali del Corpo delle capitanerie di porto che saranni collocati fuori ruolo. Per

gli altri servizi l'Ente, oltre che del personale direttamente assunto secondo l'organico e le norme del regolamento, potrà anche valersi di personale che lo Stato metta in modo continuativo e temporaneo a disposizione dell'Ente, ponendolo fuori ruolo.

In tal caso l'Ente provvederà a rimborsare all'amministrazione di provenienza la spesa inerente al trattamento economico, al lordo delle ritenute, nonché l'importo dei contributi per il trattamento di quiescenza e di previdenza.

ART. 25.

La durata dell'Ente è fissata in anni trenta, decorrenti dalla data di entrata in vigore della presente legge.

ART. 26.

All'atto della cessazione dell'Ente tutte le opere e i beni ricevuti in consegna e tutti gli incrementi relativi, nonché i residui dei fondi, saranno devoluti allo Stato.

ART. 27.

La gestione iniziale dell'Ente è affidata per un periodo massimo di mesi due ad un commissario da nominarsi anche fra funzionari dello Stato con le modalità e condizioni previste nei precedenti articoli.